

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 13 febbraio 2023, n. 4400

Rilevato

L'Agenda delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia delle CTP di Milano ove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di competenza territoriale dell'Agenda delle Entrate - Riscossione. Segnatamente, il collegio d'appello riteneva che anche dopo la novella del 2005 che aveva istituito Agenda delle Entrate - Riscossione, permanessero ancora i limiti di competenza territoriale, già riconosciuti ad Equitalia s.p.a. ed alle sue articolazioni locali. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell'adunanza, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Considerato

Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia.

In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenda delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass. V, n. 8049/2017).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenda delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.tremilaquattrocentodiciotto/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone il versamento direttamente all'avvocato patrocinatore qualificatosi antistatario.

